



COMUNE DI TERRASINI

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE

N. 81 del 15/05/2025

Oggetto: Disposizioni per la prevenzione di incendi e pulizia dei fondi incolti per la stagione 2025 – Ordinanza sostitutiva della n. 80 del 14 maggio 2025

IL SINDACO

PREMESSO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità.

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
- l'art. 3 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, in base al quale i Sindaci nella qualità di autorità territoriali di protezione civile esercitano, nel rispetto delle direttive adottate all'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale esercitano, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- l'art. 11 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale vengono disciplinate le funzioni delle Regioni e delle Città Metropolitane, fra cui viene compresa la lotta agli incendi boschivi;
- il comma 5 lett. a) dell'art. 12 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, secondo il quale il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: "a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)";
- l'art. 4 della L.R. n. 14 del 31/08/1998, che dispone anche a carico dei Comuni l'obbligo di istituire gli uffici di protezione civile, prevedendo nei propri bilanci le spese per il loro funzionamento e le relative attività;
- il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii., che ricomprende tra le attività di protezione civile la lotta agli incendi boschivi.

VISTI:

- la Legge Regionale n°16 del 06/04/1996 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”, coordinata con la Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 14 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n°14 del 31/08/1998 “Norme in materia di Protezione Civile”;
- il D.lgs. n.1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" art.16 comma 1 che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- la Legge 21/11/2000, n°353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.;
- il D.M. del 20 dicembre 2001, emanato ai sensi della Legge 353/2000, recante “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;
- il D.lgs. n.152 del 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;
- il Decreto legge 24 giugno 2014 n° 91, convertito in Legge 11/08/2014 n. 116 che modifica il D.lgs 152 del 03/04/2006, riguardante la bruciatura dei residui vegetali ed in particolare l'art. 14 comma 8 lett. b) che così recita *“all'articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”*.
- il Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con delibera di C.C. n.4 del 6 febbraio 2025.
- il Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente n. 57/GAB del 14.03.2025 con il quale viene stabilito che la campagna antincendio boschivo ha inizio il 15 maggio 2025 e terminerà il 31 ottobre 2025;
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

RITENUTO necessario sostituire l'Ordinanza Sindacale n. 80 del 14 maggio 2025 a causa di un refuso materiale presente al punto 3 e al punto 6 del dispositivo:

AVVISA

Che nel periodo dal 15 maggio 2025 al 31 ottobre 2025, in prossimità di boschi e nei terreni cespugliosi del territorio comunale è fatto assoluto divieto di:

- Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- Usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- Fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie etc.;
- Bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- Compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- Usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

ORDINA

1. Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verde urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese, i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. In particolare dovranno provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti nonché di quant'altro possa essere veicolo di incendio. Tali condizioni dovranno essere mantenute per tutto il periodo estivo;
2. Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Città Metropolitana e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
3. Al fine di evitare la propagazione di incendi, entro il 14 giugno 2025, tutti i proprietari e/o conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai cigli stradali, fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà per una fascia di rispetto non inferiore a ml 10;
4. Ai proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche di realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
5. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera, di non bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché i residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.
6. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, di non bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 14 giugno 2025 di realizzare fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
7. Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafulco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di

superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

8. Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

Dal 01 novembre al 14 maggio di ogni anno

Su tutto il territorio del Comune di Terrasini è consentita la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:

- A. La combustione del materiale vegetale agricolo-forestale dovrà avvenire in loco nelle aree agricole in cui lo stesso è stato prodotto, dovrà essere raccolto in piccoli cumuli e la quantità giornaliera non potrà essere superiore a tre metri steri per ettaro;
- B. La combustione controllata dei residui vegetali dovrà avvenire, esclusivamente, nella fascia mattutina tra le ore 6 e le ore 9 e, a ogni buon modo, la combustione, con le relative emissioni in atmosfera, non dovrà creare problemi o molestie a terzi. In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco;
- C. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o conduttore del fondo o di altra persona incaricata ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- D. L'accensione dei residui vegetali è vietata in caso che sopravvenga vento ed altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, in tal caso il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- E. La bruciatura dei ristoppi e di altro materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture è consentita se il sito è preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata o ripulita da qualsiasi residuo vegetale della larghezza minima di metri 5;
- F. È consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto da triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;
- G. Il Sindaco, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto nei casi in cui sussistano condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessario l'effettuazione di una programmazione delle medesime in considerazione di condizioni ed esigenze locali.

È vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dal materiale vegetale, di origine agricolo e forestale, indicati nella presente ordinanza.

AVVERTE

A) Divieti nelle aree percorse dal fuoco.

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche: Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia. I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

B) Sanzioni

Salvo i casi previsti dagli artt. 423, 423-bis, 424, 425 e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni:

- Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 45,00 euro e non superiore a 90,00 euro;
- nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 600,00;
- la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e ss.mm.ii. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
- nel caso di mancato diserbo dei terreni incolti di cui al punto 1 della presente Ordinanza sarà elevata una sanzione pecuniaria fino a € 500,00 così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000;
- nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 173,00 a € 694,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada.
- per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 51,64 a € 258,00 così come previsto dall'art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;
- nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal 15 Maggio al 15 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 1.033,00 e non superiore a € 10.330,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000;
- in caso di renitenza, sarà effettuato un intervento sostitutivo, in danno del proprietario inadempiente, a cura del Comune.
- trovano, inoltre, applicazione le disposizioni previste dal D. Lgs. 152/2006.
- gli inadempienti verranno inoltre denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

INVITA

i cittadini, in caso di avvistamento di un incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

Numero Unico Emergenze

tel. 112

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune;
- Che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Terrasini e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini i quali sono invitati a verificare, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 650 del C.P., l'osservanza dello stesso, procedendo quindi a tutti gli adempimenti consequenziali;
- Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, altresì, a:
 - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;
 - Commissariato di Polizia di Stato di Partinico;
 - Azienda Foreste Demaniali di Palermo;
 - Comando Provinciale VV. FF di Palermo;
 - Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo;
 - Ufficio di Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo;
 - Ente Gestore R.N.O. di Capo Rama;
 - ANAS S.p.A.;
 - RFI S.p.A.
 - Autorità di Bacino del distretto Idrografico della Sicilia.

La presente sostituisce l'Ordinanza Sindacale n. 80 del 14 maggio 2025, a causa di un refuso riscontrato al punto 3 e al punto 6.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Terrasini lì, 15/05/2025

f.to Dott. Giosuè Maniaci

